

L. 31/2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 248/2007

Con L. 31/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 – Suppl. ord. n. 47 entrata in vigore il 1 marzo 2008, è stato convertito il D.L. n. 248, "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007 ed entrato in vigore nel medesimo giorno.

Dall'analisi della normativa sembra opportuno soffermarsi prioritariamente sulla quinta sezione del provvedimento dedicata all' Università (composta da due articoli: l'art. 12 "Disposizioni in materia di università" e l'art. 13 "Termini per la conferma di ricercatori") e poi su altre disposizioni che possono, comunque, interessare gli atenei.

CAPO I – PROROGHE DI TERMINI**Sezione V - Università****Art. 12.****Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca**

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica".

Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2008, per valutare il rispetto del limite del 90% del FFO per i costi di personale:

- o non si contabilizzano i costi per gli incrementi di legge del personale docente e ricercatore né quelli per gli incrementi contrattuali del personale tecnico amministrativo;
- o vengono abbattuti di 1/3 i costi del personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

La norma in esame riconferma, quindi, la disposizione contenuta nell'art. 5 del D.L. 97/2004 convertito con L. 143/2004, già prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007 in forza di precedenti decreti "Milleproroghe" (art. 10 del D.L. 266/2004 convertito con L. 306/2004; art. 8 D.L. 273/05 convertito in L. 51/2006; art. 1, comma 1, D.L. 300/2007, come modificato dalla L. 17/2007 di conversione). Pare opportuno rilevare che la legge di conversione ha previsto il differimento fino al 31/12/2008 e non più fino all'adozione, entro il 31/01/2008, del piano programmatico approvato con decreto del MUR di cui all'art. 2, comma 429, Finanziaria 2008.

Il comma 2 prevede che:

- o fino al 31 dicembre 2008, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, le università continuano ad espletare le procedure per professore universitario ai sensi della L.

210/98 e del D.P.R. 117/2000. Pare opportuno rilevare che la legge di conversione ha eliminato il riferimento esplicito, contenuto nel Decreto-legge, all'art. 1, comma 2-bis, D.L. 7/2005, convertito dalla L. 43/2005, in base al quale *"in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole"*.

Si osserva che la legge 43/2005 è in vigore e, pur se non ha modificato il dettato della legge 210/1998, ha disposto una successiva e diversa regola sulle idoneità da tale legge indicate, prevedendo un unico idoneo per tutte le procedure di valutazione comparativa bandite, ai sensi della legge 210/1998, successivamente al 15/05/2005. Sembra, pertanto, che essa debba applicarsi anche ai concorsi banditi nel 2008.

Si rileva, però, che la lettura che è stata fornita relativamente alla eliminazione del citato, esplicito richiamo, è nel senso che esso implichi l'applicazione della previsione, contenuta nella legge 210/1998, dei due idonei. E in questa linea il Senato della Repubblica nell'ODG del 27/02/2008 "contro la doppia idoneità ai concorsi": *"invita il Governo, pur nei limiti del proprio mandato, a mettere in atto tutte le misure necessarie perché questo provvedimento non pregiudichi le azioni future di innovazione del sistema che tutti riteniamo necessarie"*.

- o Entro il 30 giugno 2008 gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possano indire le relative procedure comparative.

Il comma 2-bis dispone che, in attesa dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'art. 1, comma 647, Finanziaria 2007, sono validi i bandi di concorso per ricercatori emanati dalle università ai sensi della L. 210/1998 entro il 1 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 3 conferma, per l'anno 2008, che per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici sia consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

Infine il comma 3-bis aggiunge un ulteriore obiettivo, riguardante l'università degli studi della Basilicata, al piano programmatico di cui all'art. 2 comma 429 Finanziaria 2008.

Art. 13.

Termini per la conferma di ricercatori

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

La norma prevede che il termine triennale dall'immissione in ruolo, di conferma dei ricercatori universitari, si applichi anche ai ricercatori incaricati dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 19 comma 15 della L. 448/2001, i quali siano in servizio al 31 dicembre 2007. La disposizione specifica che i ricercatori di cui sopra hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica o presso le amministrazioni di inquadramento, o le agenzie fiscali di cui all'art. 10 D. Lgs. 300/1999.

Art. 13-bis

Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università

1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

La norma dispone, a decorrere dall'anno 2008, un incremento del FFO delle università di 16 milioni di euro. Il secondo comma precisa che, a tal fine, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Sezione III – Lavoro e previdenza

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative , nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
- 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008".
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
- 4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- 4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze".

La norma, al comma 4, prevede che fino all'attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività nell'ambito di applicazione di quei contratti, applicano ai propri soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.

Tale norma può interessare per i riflessi che può determinare nei contratti con società cooperative. Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, dispone che – “in attesa della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori” – nel caso in cui, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, il subentrante acquisisce il personale già utilizzato nel medesimo appalto, non si applica l'art. 24 L. 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante. Pertanto, l'impresa che cessa l'appalto non è tenuta a dare corso alle procedure di mobilità nei confronti dei lavoratori riassunti. Pare opportuno, infatti, rammentare che il succitato art. 24 disciplina i licenziamenti collettivi per riduzione di personale e, per essi, dispone la soggezione alle medesime procedure previste per il collocamento in mobilità dei lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Sezione VI – Giustizia

Art. 15.

Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: “al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

La disposizione prevede che – per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – le disposizioni della Finanziaria 2008 in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (art. 3 commi da 19 a 22 L. 244/2007) si applicano a decorrere dal 1 luglio 2008.

Per effetto di tale norma:

- le disposizioni di cui all'art. 3 commi 19,20,21 e 22 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2008;
- il comma 21 è stato così modificato: *“21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente ~~al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge,~~ decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti”.*

Conseguentemente, il disposto di cui all'art. 3 commi 19 e 21 della L. 244/07 come modificato dall'art. 15 del D.L. 248/07, convertito con modificazioni in L. 31/08, determina che:

- dal 1 luglio 2008 è sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti;
- per i contratti già sottoscritti al 1 luglio 2008 (e, quindi, entro il 30 giugno 2008):
 - a) se i collegi arbitrali si sono già costituiti entro il 30 giugno 2008 non si ha alcun effetto concreto; essi continuano a svolgere la propria attività fino alla soluzione della controversia;
 - b) per i collegi arbitrali non ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008 scatta l'obbligo di declinare la competenza arbitrale ove tale facoltà sia prevista nei relativi contratti;
 - c) i collegi arbitrali eventualmente costituiti successivamente decadono con integrale compensazione delle spese tra le parti.

Sezione VII – Infrastrutture e trasporti

Art. 19. Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1975, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Tale disposizione prevede che l'abrogazione degli artt. 351, 352, 353, 354 e 355 della L. 2248/1975 (che disciplinano limiti e modalità di sequestro a favore dei creditori dell'appaltatore sul corrispettivo dell'appalto per opere pubbliche) decorre – invece che dall'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice degli appalti come disposto dall'art. 256 co.4 dello stesso – dal 1 luglio 2008 (data di scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 3, L.62/2005).

Sezione VIII – Personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 25. Divieto di estensione del giudicato

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all'art. 1 comma 132 della L. 311/2004 in forza del quale, per il triennio 2005-2007, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, e 70 comma 4 del D.lgs. 165/2001, di "adottare



provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni".

Art. 25-bis

Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

La norma proroga al 30 giugno 2008 il termine, previsto dall'articolo 3, comma 96, Finanziaria 2008, per l'adozione del DPCM che disciplina – in riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle indicate al comma 94 (tempo determinato e co.co.co.) – i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94 lettera b), per la stabilizzazione del personale non dirigenziale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Precedentemente, il termine per l'adozione del succitato DPCM era marzo 2008.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 43.

Accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato".

La disposizione prevede che le quote del Fondo per il TFR, che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 vengono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Si precisa a riguardo che le risorse del Fondo del TFR, ai sensi dell'art.1 comma 758 della legge finanziaria 2007, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'elenco 1 annesso alla medesima legge, tra i quali vi è il FIRST.

Art. 44.

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'art. 7 comma 1 del D.lgs. 322/1989 sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. L'art. 11 della medesima normativa dispone poi sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che violino tale obbligo ovvero forniscano dati scientemente errati o incompleti. Il comma 1 della norma in esame dispone che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione di tali sanzioni, con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto milleproroghe, è considerato violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 solo il formale rifiuto a fornire i dati richiesti.

Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche appaltatrici di comunicare all'Unità tecnica di finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a operazioni di partenariato pubblico-privato ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, per consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico. Al riguardo, si precisa che in un progetto di partenariato pubblico-privato (PPP), la pubblica amministrazione affida all'operatore privato, anche sulla base di uno specifico contratto, l'attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione del relativo servizio. La decisione di Eurostat ("*Treatment of public-private partnerships*" dell'11 febbraio 2004) riguarda il trattamento contabile, nei conti nazionali, dei contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese private e specifica l'impatto di tali PPP sul bilancio e sul debito pubblico. Con apposita circolare da emanarsi di intesa con l'Istituto nazionale di statistica saranno indicate le modalità e i termini per le comunicazioni.